COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

(Provincia di Salerno)

ALLEGATO "A"

	_				
RE	Р.	Ν	 	 	

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E

SECONDARIA PER GLI ANNI SCOLASTICI	2016/2017 E 2017/	2018 CON SCADENZA	A SECONDO IL
CALENDARIO SCOLASTICO E OPZIONE DI	PROROGA EX ART.	106, XI COMMA D.LC	GS. N. 50/2016
L'anno duemilasedici, addìComune di San Marzano sul Sarno(SA),	del mese di	pres	so la Segreteria del
,	AVANTI A ME		
dott.ssa Paola Pucci, Segretario Generale del damministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, le 1) Sig. Roberto Tortora, nominato con Decreto scolastici ed il Personale, in sostituzione del Determina n/2016 Responsabile Unico del Servizio di mensa scolastica, domiciliato per la squale interviene in questo atto in rappresentanzi IVA 00463040659, che nel contesto dell'atto ver	ettera c) del D. Lvo r o Sindacale n. 11 del el Responsabile de Procedimento per ua carica presso il de za e per conto del C	i. 267/2000, sono cor del 6.10.2016 Respo el Settore Affari Ge la procedura aperta Comune di San Marza omune di San Marza	mparsi i sigg.: nsabile per i Servizi nerali, nonché con di affidamento del ano sul Sarno (SA), il no sul Sarno, partita
2) Signato	a	il	codice
ditta, il quale interv	n sede	in	
via		_che nel prosieguo	verrà denominata
per brevità, anche "appaltatore". Detti comparenti, della cui identità personale s quale di comune accordo, espressamente e spor legge, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza	ntaneamente, le pa	rti sunnominate, che	hanno i requisiti di
PR	REMETTONO		
CHE con Delibera G.C. n. 34 del 26.07.2016 è sta	_	hema di convezione	con la Provincia di

G.C. n. 34 del 26.07.2016 è stato approvato lo schema di convezione con la Provincia di Salerno per il conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 13.08.2010 n. 136 e dell'art. 37 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e che detta Convenzione è stata successivamente sottoscritta digitalmente con protocollo n. 201600170725 del 5.08.2016;

CHE l'Avv. Roberto Tortora, nella su indicata qualità, ha assunto Determina a contrarre Reg. Gen. n. __/2016, con cui, in ossequio alla detta Convenzione, ha affidato alla Provincia di Salerno, n.q. di S.U.A., lo

svolgimento nell'interesse del Comune di San Marzano sul Sarno di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 per individuazione del soggetto cui affidare il servizio di mensa scolastica presso le sedi le sedi dell'Istituto comprensivo "SS. Giovanni Paolo II – Anna Frank" in San Marzano Sul Sarno e precisamente per la fornitura di pasti per la Scuola d'Infanzia (12 classi materne), Primaria (3 prime, 6 seconde, 6 terze, 5 quarte e 6 quinte classi) Scuola Secondaria (1 prima, 1 seconda e 3 seconde classi) per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 con scadenza secondo il calendario scolastico ed opzione di proroga in favore dell'Amministrazione, ex art. 106, XI comma D.lgs. n. 50/2016.

CHE a seguito di regolare gara d'appalto, è stato aggiudicato all'Appaltatore il servizio di refezione scolastica scuola materna statale, con un ribasso del _____ al netto d'IVA, sul prezzo posto a base d'asta per pasto di Euro 3,60 al netto di IVA, di cui € 0,03 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per ogni singolo pasto, come risulta dal verbale di gara, approvato con determina del Responsabile n. ____ del

CHE si è provveduto a dare pubblicità dei risultati della gara nei modi previsti dal Codice dei Contratti.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'appaltatore che, come sopra costituito, accetta, l'appalto del servizio di refezione scolastica preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti agli alunni, al personale docente e non docente nonché lo smaltimento dei residui alimentari presso la scuola dell'Infanzia (12 classi materne), Primaria (3 prime, 6 seconde, 6 terze, 5 quarte e 6 quinte classi) e Scuola Secondaria (1 prima, 1 seconda e 3 terze classi) esistenti sul territorio del Comune di San Marzano sul Sarno, allo stato, così ubicate:

- Scuola d'Infanzia plesso di Piazza Amendola (12 classi);
- Scuola Primaria plessi di Piazza Amendola (3 classi prime, 6 classi seconde, 6 classi quinte) e di Piazza Umberto (6 classi terze, 5 classi quarte);
- Scuola Secondaria di I Grado di Via Pendino (1 classe prima, 1 classe seconda, 3 classi terze);

con la precisazione che nel corso dell'anno scolastico l'ubicazione delle dette classi potrà variare senza che l'appaltatore potrà richiedere alcuna modificazione dei termini, anche economici, e delle condizioni di servizio del presente contratto.

ART. 3 – Il servizio di fornitura pasti si riferisce agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, con diritto di opzione, ex art. 106, xi comma d.lgs. n. 50/2016, in capo all'Amministrazione per la proroga del contratto sino al 31 dicembre 2018, il tutto nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole.

L'erogazione settimanale dei pasti avviene dal lunedì al venerdì per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria, mentre per la Scuola Secondaria solo due giorni a settimana (attualmente il lunedì ed il giovedì), il tutto secondo il calendario scolastico ministeriale e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole.

ART. 4 – ii prezzo di ogni singolo pasto, comprensivo di tutte le voci di costo e pari a € (euro
), di cui € 0,03 per oneri della sicurezza, oltre IVA nella misura di legge. Il corrispettivo
dovuto dal Comune all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €
(euro) comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura d
legge, tenuto conto del prezzo di aggiudicazione della gara per il numero dei pasti preventivati.
ART. 5 - Il pagamento dei corrispettivi avverrà, a scadenza di 60 (sessanta) giorni, in base alle singole fatture
che saranno emesse dall'appaltatore per il numero di pasti espressamente ordinati e consegnati alle scuole
previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte dell'ufficio competente al controllo cor
determinazione dirigenziale.
ART. 6 - L'appalto viene concesso dal comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena
assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità contenute nel bando di gara e nel capitolato de
servizio mensa d'appalto e dei relativi allegati, approvati in sede di indizione della gara con la richiamata
Determina a contrarre Reg. Gen. n/2016 che sottoscritti dall'appaltatore per accettazione, si
intendono facenti parte integrale e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non
vengono allegati.
ART. 7 - L'appaltatore a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto ha costituito cauzione
definitiva di € (euro) con
Detta cauzione è progressivamente svincolata, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Codice dei Contratti.
ART. 8 - Tutte le spese inerenti e conseguenti l'appalto saranno a carico dell'appaltatore, comprese quelle
contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali.
ART. 9 - Tutte le spese nessuna esclusa relative al confezionamento al trasporto e alla somministrazione dei
pasti, nonché alla rimozione allo smaltimento dei residui alimentari sono a totale carico dell'appaltatore.
ART. 10 – L'appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamenti ed intossicazioni
onseguenti all'ingerimento, da parte dei commensali, di cibi contaminati o avariati. Ogni responsabilità per
danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a
erzi si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico dell'appaltatore, salvi gli interventi a favore delle
tesse da parte di società assicuratrici.
tale scopo la ditta ha contratto apposita polizza assicurativa con massimali non inferiori a quelli fissati nel
ando di Gara. Tale assicurazione dovrà mantenersi costante per tutta la durata del contratto.
ART. 11 - Sono a carico dell'appaltatore le spese dei materiali di consumo quali: posate di plastica, tovaglioli
li plastica, sacchi per la spazzatura ecc.
ART. 12 - In caso di richiesta di sospensione del servizio da parte del Comune per sciopero o per ogni altro
vento che possa influire sul normale espletamento del servizio, il Comune informerà la Ditta appaltante

Per scioperi del personale della Ditta appaltante, quest'ultima dovrà darne preavviso con comunicazione telegrafica al Settore Affari Generali presso la Casa Comunale.

con tempestivo preavviso, almeno 20 ore dall'inizio del servizio stesso, e nessun indennizzo potrà essere

preteso dall'appaltatore.

In tal caso e nel rispetto delle norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici e sulla salvaguardia della l. n. 146 del 12.6.1990, alla ditta appaltante non sarà imputabile alcuna penalità.

ART. 13 – È consentito il subappalto in conformità alle previsioni del Bando di Gara.

ART. 14 - L'Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali contro deduzioni dell'Impresa appaltante, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione.

L'Amministrazione comunale previa contestazione defalcherà il valore complessivo della fornitura contestata ed applicherà le seguenti sanzioni:

- € 300,00 = per ogni violazione di quanto stabilito dai menu imputabile a fatto proprio dell'impresa;
- € 600,00 = per ogni violazione di quanto previsto dalle tabelle merceologiche;
- € 400,00 = per ogni analisi microbiologica o chimica giudicata negativa rispetto a quanto previsto dai limiti di carica macrobiotica;
- € 1.200,00 = per ogni caso di mancato rispetto delle grammature verificate su venti pesate della stessa preparazione;
- € 1.200,00 = per ogni violazione rispetto delle norme igienico sanitarie inerenti la conservazione delle derrate o quanto altro previsto dalle Leggi vigenti tempo per tempo in materia;
- € 1.200,00 = per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso i refettori;
- € 500,00 = per ogni mancato rispetto delle norme sul personale dipendente del gestore;
- € 50,00 = per ogni ritardo superiore a 15 minuti rispetto al tempi previsti nella consegna e distribuzione dei pasti;
- € 250,00 = per ogni mancato rispetto delle temperature ai sensi del DPR n. 327/80 ;
- € 1.200,00 = per ogni giornata di mancata erogazione del servizio per fatto imputabile all'Appaltatore.

Si applicherà una maggiorazione della penalità nella misura del 10% su ogni violazione e/o inadempimento successivo al primo, una maggiorazione del 20% su ogni violazione e/o inadempimento successivo al secondo, una maggiorazione del 30% su ogni violazione e/o inadempimento successivo al terzo, e così via.

L' Amministrazione comunale può inoltre richiedere il risarcimento dei danni conseguenti le sopra esposte infrazioni. Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione comunale il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

ART. 15 - Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile le seguenti ipotesi:

1. apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta;

- 2. messa in liquidazione o altri casi cessione delle attività della gestione;
- 3. impiego del personale non dipendente della ditta;
- 4. inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione delle cucine dei centri produzione pasti;
- 5. utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche,
- 6. casi di intossicazione alimentare;
- 7. utilizzo per tre volte di derrate non previste dal contratto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione nei contratti collettivi;
- 9. insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
- 10. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto al termine dell'art. 1453 c.c.;
- 11. Interruzione immotivata del servizio;
- 12. Subappalto totale o parziale del servizio;
- 13. Ulteriore inadempienza della ditta dopo la comminazione di 5 penalità nell'ambito del medesimo anno scolastico.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Ai sensi dell'art. 3, VIII comma I. 13 agosto 2010, n. 136 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa; il contratto è inoltre risolto allorché l'appaltatore ha notizia dell'inadempimento della propria controporte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

- ART. 16 Ai sensi dell'art. 3 l. 13 agosto 2010, n.136 l'appaltatore, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare al Comune, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- ART. 17 Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà da dirimere di fronte all'Autorità Giudiziaria avente giurisdizione sul territorio del Comune di San Marzano sul Sarno.

ART. 18 - A tutti gli effetti del presente contratto d'appalto l'appaltatore elegge domicilio presso la sede del Comune in Piazza Umberto I°. ART. 19 - Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto d'appalto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. ART. 20 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto d'appalto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia. Richiesto io Segretario comunale ho redatto il presente contratto, dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e lo pubblico dandone lettura ai comparenti, i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono insieme a me, ufficiale rogante, nei_____fogli di cui si compone, scritti su pagine intere______e quanto della ottava sino a qui. ART. 21 - L'Amministrazione si riserva, nel caso di esito non positivo della verifica dell'ottemperanza delle disposizioni in materia antimafia, di risolvere il presente contratto, quindi da considerarsi nullo ai sensi di legge. Il presente contratto viene stipulato a condizione dell'esito positivo del certificato antimafia. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile di Settore

L'appaltatore

Il Segretario Generale Dott.ssa Paola Pucci